



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 06/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 31 gennaio 2014, n. 10

Autorizzazione al trasferimento definitivo, del “Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo” di Monte Sant’Angelo, contrada “Calafico” presso l’immobile sito in San Giovanni Rotondo al viale Padre Pio n. 24, ai sensi dell’art. 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”.

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 17 giugno 2013, n. 14, stabilisce testualmente che: “1. L'accREDITamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede. 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore. 3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento. 4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8. 5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento. 6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede”

Considerato che l'accREDITamento costituisce uno status di potenziale erogatore per conto del Servizio Sanitario Regionale di servizi sanitari e socio-sanitari concesso ad una struttura che abbia determinati requisiti ed in quanto allocata in un determinato luogo, la ratio che caratterizza l'articolo sopra richiamato deve individuarsi nell'esigenza di assicurare che lo spostamento in altro luogo di una struttura già

accreditata avvenga eccezionalmente soltanto:

- a) in caso di oggettiva necessità: a tal fine è stato richiesto, quale primo presupposto del trasferimento, la ricorrenza di una situazione di sopravvenuta impossibilità alla continuazione dell'attività nel luogo a suo tempo eletto in occasione dell'accreditamento ma che non sia addebitabile a negligenza, imperizia, o inosservanza di norme da parte del gestore della struttura sanitaria;
- b) in conformità alla programmazione regionale sanitaria, in primo luogo per quanto attiene alla equa e/o razionale allocazione delle strutture sanitarie della medesima tipologia sul territorio aziendale, oltre il quale il trasferimento non è consentito.

Con nota prot. 1259/PR/E-13 del 18/07/2013, il legale rappresentante della Fondazione Centri di riabilitazione Padre Pio - Onlus ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 28 bis, comma 2, L.R. n. 8/2004, di autorizzazione al trasferimento definitivo del già accreditato Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo di n. 40 p.l., dall'attuale sede in Monte Sant'Angelo, contrada "Calafico" a San Giovanni Rotondo, viale Padre Pio, piano 1, resosi necessario in seguito a formale richiesta del proprietario - allegata all'istanza - di immediato rilascio dell'immobile presso il quale è attualmente ubicato il presidio di riabilitazione.

Ritenuta tale circostanza idonea ad integrare il presupposto previsto dall'art. 28 bis, comma 1, dell'impossibilità sopravvenuta della prosecuzione dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore, verificata la contiguità dei distretti interessati (FG 52 e FG 54) dal trasferimento nell'ambito territoriale della ASL FG, con nota AOO/081/3990/ APS1 del 04/11/2013, questo Servizio ha invitato il Direttore Generale dell'ASL FG, ai sensi del comma 3, art. 28 bis, ad esprimere parere motivato che, nell'ottica di un equa e razionale distribuzione del territorio aziendale e tenuto conto delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario di destinazione ed in quello di provenienza, attesti la conformità o meno del trasferimento al fabbisogno regionale nella sua dimensione allocativa.

Con nota prot. n. 312/D. Gen. del 25/11/2013, il Direttore Generale dell'ASL FG ha espresso "parere favorevole al trasferimento definitivo ex art. 28 bis L.R. n. 8/2004 del "Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo" di Monte Sant'Angelo, contrada "Calafico" presso l'immobile sito in San Giovanni Rotondo al viale Padre Pio n. 24" sulla base delle seguenti valutazioni:

- "la distribuzione delle strutture ex art 26 L. n. 833/1978, che erogano trattamenti di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo, come si evince dalle premesse, è tale da corrispondere adeguatamente ai bisogni sanitari riabilitativi delle popolazioni residenti nel territorio aziendale;
- la distribuzione delle strutture socio - sanitarie istituite e/o istituende nei comuni del Distretto Socio-Sanitario di Manfredonia sono in grado di accogliere i pazienti ricoverati presso il "Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo" di Contrada "Calafico di Monte Sant'Angelo", trattandosi di soggetti, come già detto, di età superiore ai 25 anni, affetti da disabilità conseguente al periodo perinatale, sostanzialmente stabilizzate (cfr. DGR n. 1195/2013);
- il trasferimento di che trattasi avviene presso un immobile facente parte del medesimo complesso edilizio ove è ubicata la struttura del "Presidio Residenziale gli Angeli di Padre Pio", ritenuta idonea a soddisfare le necessità assistenziali correlate agli ulteriori 40 p.l., nell'ottica del processo di riqualificazione delle strutture riabilitative del territorio aziendale, intrapreso dalla ASL FG in ossequio alla nuova visione regionale rivolta sia a garantire l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia a ridurre al massimo la mobilità extraregionale".

Ritenute congrue e condivisibili le valutazioni del Direttore Generale poste alla base del proprio parere.

Ritenuta, quindi, sussistente la conformità del trasferimento al fabbisogno regionale nella sua dimensione allocativa.

Per quanto suesposto, si propone di autorizzare, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n.8/2004, il trasferimento definitivo del "Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo" di Monte Sant'Angelo, Contrada "Calafico" presso l'immobile sito in San Giovanni Rotondo al viale Padre Pio n. 24, con la precisazione che, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo:

a. la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui agli articoli 7 e 8 L.R. n. 8/2004;

b. l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento sarà richiesta al comune di S. Giovanni Rotondo, il quale la rilascerà senza preventiva richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi del comma 3, articolo 28 bis citato;

c. conseguita l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, saranno richieste a questo Servizio, il quale disporrà la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e s.m.i., da eseguirsi in modo congiunto da parte del Dipartimento di prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 29.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA
DELL' ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

DETERMINA

- Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004, il trasferimento definitivo del "Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo" di Monte Sant'Angelo, Contrada "Calafico" presso l'immobile sito in San Giovanni Rotondo al viale Padre Pio n. 24.

- Di precisare, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, che:

a. la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui agli articoli 7 e 8 L.R. n. 8/2004;

b. l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento sarà richiesta al comune di S. Giovanni Rotondo, il quale, ai sensi del comma 3, articolo 28 bis citato, la rilascerà senza preventiva richiesta di verifica di compatibilità;

c. conseguita l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, dovranno essere richiesti a questo Servizio, il quale disporrà la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e s.m.i., la quale sarà eseguita in modo congiunto da parte del Dipartimento di prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 29.

- Di notificare il presente provvedimento:

- Al Direttore Generale della ASL FG;

- Al Sindaco del Comune di S. Giovanni Rotondo (FG)

- Al Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo (FG);

- Al legale rappresentante della Fondazione Centri di riabilitazione Padre Pio - Onlus, con sede in S. Giovanni Rotondo via Cappuccini 77.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;

- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in originale;

- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
